

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere -
Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -
Dott. PACILLI Giuseppina A.R. - Consigliere -
Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TRE IMPUTATI

avverso la sentenza del 01/03/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO DE CRESCIENZO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo;

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi e chiede che i ricorrenti vengano condannati al pagamento di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende;

udito il difensore:

L'avvocato OMISSIS, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

TRE IMPUTATI, con separati atti, tramite i rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 1.3.2018 con la quale la Corte d'Appello di Milano li ha giudicati in ordine i reati di truffa e riciclaggio loro rispettivamente ascritti come da capi di imputazione riportati nell'epigrafe della decisione di primo grado. Le difese chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p..

IMPUTATO 1:

1) manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alle circostanze emerse che dovevano portare ad una pronuncia di proscioglimento nel merito.

Sentenza, Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Cammino – Rel. De Crescenzo, n. 35404 del 1 agosto 2019

2) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha confermato le statuizioni civili. La difesa sostiene in particolare che la responsabilità civile doveva essere accertata secondo le regole che governano il processo penale, con la conseguenza che è illegittima la condanna nella parte in cui è stata omessa la indicazione dei criteri di quantificazione del danno.

IMPUTATO 2:

1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa con particolare riferimento all'accusa di cui al capo 2. La difesa si duole della pronuncia di estinzione del delitto per intervenuta prescrizione di cui alla sentenza di primo grado e confermata nel giudizio di appello: la Corte d'Appello, in tesi della difesa, si sarebbe dovuta limitare alla constatazione della estraneità dell'imputato rispetto alle accuse mosse, con conseguente pronuncia di una sentenza di assoluzione nel merito.

IMPUTATO 3:

1) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p. in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti (riciclaggio e non ricettazione). La difesa sostiene che la Corte milanese sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti, risultando provato che il ricorrente avrebbe monetizzato assegni di soggetti terzi sul proprio conto corrente bancario, su incarico del proprio datore di lavoro, dovendosi così, per ciò solo, escludere la consumazione del delitto di riciclaggio essendo assente qualsiasi azione idonea ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro, perseguendosi l'esclusivo intento di aiutare l'amministratore della società a monetizzare i titoli di credito, senza scopo di dissimulazione della provenienza del denaro.

2) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione dell'art. 648 bis c.p., e vizio della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del riciclaggio mancando la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa dei titoli di credito. In particolare la difesa sostiene che la posizione di dipendente subordinato del ricorrente rispetto al P. si riverbera sull'elemento psicologico del delitto mancando comunque la prova della consapevolezza nell'imputato di sostituire o trasferire titoli di provenienza illecita; la difesa sostiene che nella condotta dell'imputato non erano presenti nè la coscienza nè la volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza dei titoli, poichè le operazioni di versamento e successiva monetizzazione si svolgevano in un contesto causale giustificato dal sottostante rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra lo S. e il P..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando separatamente le singole posizioni, il Collegio osserva quanto segue.

IMPUTATO 1:

Va premesso che in primo grado l'imputato è stato condannato per i delitti di cui ai capi 3, 4, 5 (concorso in truffa aggravata) che sono stati dichiarati estinti, all'esito del giudizio di appello, per sopravvenuta maturazione del termine di prescrizione. Contestualmente alla dichiarazione di estinzione dei reati il giudice del gravame ha confermato le statuizioni civili contenute nella decisione di primo grado, demandando al giudice civile la quantificazione del danno. Il ricorrente si duole della pronuncia dichiarativa di estinzione dei reati. Il motivo è inammissibile.

La Corte d'Appello, con giudizio insindacabile nel merito (pag. 9 e ss. della sentenza impugnata), ha diffusamente esposto le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistente

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Cammino – Rel. De Crescenzo, n. 35404 del 1 agosto 2019

l'evidenza di una prova conducente ad un proscioglimento di merito da ritenersi prevalente rispetto alle formule di rito, ed ha così esaurito il proprio compito. Le censure mosse dalla difesa sono generiche ex art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e come tali inammissibili ex art. 591 codice di rito, restando comunque fermo il principio più volte affermato da questa Corte, per il quale nel giudizio di Cassazione avente ad oggetto sentenze nelle quali è stata dichiarata la prescrizione del reato non sono rilevabili vizi della motivazione (Cass. sez. 2 n. 2545 del 16.10.2014, Riotto, rv 262277-01), poiché l'eventuale giudizio di rinvio sarebbe pregiudicato dall'obbligo della declaratoria della causa estintiva del reato secondo quanto prescritto dall'art. 129 c.p.p..

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. L'imputato con l'appello ha lamentato (nell'intitolazione del secondo motivo di quell'atto) la mancata indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione del danno risarcibile senza specificare le ragioni dell'erroneità della decisione che, come si evince dalla lettura del dispositivo, risponde alla regola *juris* di cui all'art. 539 c.p.p., comma 1.

La difesa con l'odierno ricorso denuncia il vizio di carenza di motivazione della sentenza di appello asserendo che il giudice avrebbe dovuto comunque giudicare sulle statuizioni civili secondo le regole proprie del processo penale ex art. 573 c.p.p., ed entro i limiti delle questioni devolute e con le garanzie proprie del processo penale, delle quali l'imputato sarebbe oggi stato privato.

Le argomentazioni sono prive di pregio; da un lato il dettato dell'art. 573 c.p.p., indica il modello di rito processuale cui fare riferimento nel caso in cui la costituita parte civile impugni autonomamente la decisione per le sole questioni civili (situazione che qui non ricorre); dall'altro il già richiamato art. 539 c.p.p., comma 1, prevede che il giudice proceda alla liquidazione del danno in favore dell'eventuale costituita parte civile nel solo caso in cui le prove acquisite lo consentano.

Dal tenore della decisione, ampiamente ed esaurientemente motivata ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 578 c.p.p., ben si comprende che la Corte d'Appello ha ritenuto, con giudizio insindacabile nel merito, sulla base delle prove acquisite, di non essere nelle condizioni di procedere all'integrale liquidazione del danno patito dalla costituita parte civile, che è stato così determinato nella sola misura della provvisoria, con contestuale rinvio al giudice civile competente per valore per la liquidazione del danno definitivo.

La decisione è corretta in diritto (né la difesa ha esposto convincenti motivi per ritenere il contrario) in quanto applicativa del consolidato principio per il quale la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito (Cass. sez. 3 n. 36350 del 23.3.2015, Bertini e altri, rv 265637-01).

IMPUTATO 2:

Il ricorso è inammissibile in virtù dell'applicazione del consolidato principio di diritto per il quale nel giudizio di Cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato non sono rilevabili né le nullità di ordine generale, né i vizi della motivazione della decisione impugnata (Cass. sez. 2 n. 2545 del 16.10.2014, Riotto, rv 262277-01). Va inoltre

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Cammino – Rel. De Crescenzo, n. 35404 del 1 agosto 2019

osservato che la difesa, lungi dal dimostrare argomentativamente l'erroneità della decisione impugnata in diritto, si limita a riproporre argomenti che attengono al merito valutativo degli elementi di prova raccolti e vagliati dal giudice di primo grado, così introducendo valutazioni di fatto che non sono suscettibili di considerazione nella presente sede ed esponendo censure che sono generiche nel contenuto secondo il noto principio per il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. sez. 6 n. 20377 dell'11.3.2009, Arnone e altri, rv 243838-01; Cass. sez. 3 n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv 260608-01).

IMPUTATO 3:

L'imputato è stato accusato e condannato per la consumazione del delitto di riciclaggio avendo ricevuto da IMPUTATO 1, proprio datore di lavoro, assegni (per il complessivo importo di 112.500 Euro) costituenti il profitto del delitto di truffa, che riversava sul proprio conto corrente (capo 8 dell'imputazione) provvedendo alla loro successiva monetizzazione con restituzione dell'importo al proprio dante causa.

Il primo motivo di ricorso riguardante l'aspetto della qualificazione giuridica del fatto è inammissibile sotto due diversi profili. Va in primo luogo osservato che la difesa denuncia un'ipotesi di violazione di legge sostanziale enucleata sub art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), fondando la propria argomentazione su un (indimostrato) "travisamento" dei fatti, perchè la Corte di merito avrebbe attribuito ai fatti storici accertati nel corso del giudizio una valenza giuridica diversa da quella ritenuta dalla medesima difesa. Il denunciato "travisamento" del "fatto" ex se è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè nella deduzione non rispetta in canoni previsti in materia dalla costante giurisprudenza di legittimità alla quale, per brevità, si fa rinvio (v. ex multis Cass. sez. 3 n. 18521 dell'11.1.2018, Ferro, rv 273217-01, ove: Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito); di talchè deve ritenersi indimostrato il presupposto in fatto dal quale la difesa fa discendere la violazione della norma sostanziale sotto il profilo della sua applicazione. Peraltro va aggiunto che il motivo in esame è inammissibile perchè il vizio di motivazione non è denunciabile (come avvenuto in questo caso) con riferimento alle questioni di diritto, poichè queste, se sono fondate e disattese dal giudice motivatamente o meno, danno luogo alla diversa censura costituita, della violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia (v. Cass. sez. 1 n. 16372 del 20.3.2015, P.G. in proc. De Gennaro, rv 263326-01). Trattasi di principio che il collegio ritiene di condividere, posto che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. riguarda esclusivamente l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. sez. 5 n. 47575 del 7.10.2016, P.M. in proc. Alto e altri, rv 268404).

La tesi della difesa non può poi essere accolta (erroneità della qualificazione giuridica del fatto) neppure se riguardata ex se.

Sentenza, Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Cammino – Rel. De Crescenzo, n. 35404 del 1 agosto 2019

Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione: a) in relazione all'elemento materiale che consiste nella sostituzione, trasferimento di beni o denaro provento da delitto, o nel compimento di altre operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene; b) in relazione all'elemento soggettivo che assume la forma del dolo generico quale coscienza e volontà di effettuare operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni (Cass. sez. 2 n. 30265 della.5.2017, Giamè, rv 270302).

Il delitto di riciclaggio si perfeziona tanto nel caso in cui le condotte siano volte ad impedire in modo definitivo l'accertamento dell'illecita provenienza della res, tanto nel caso in cui le condotte realizzino solo un più difficile accertamento della provenienza del denaro dei beni e delle altre utilità ed indipendentemente dalla tracciabilità delle operazioni. Infatti, l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Cass. sez. 5 n. 21925 del 17.4.2018, Ratto e altri, rv. 273183-01) di riciclaggio.

Sulla base delle suddette coordinate giurisprudenziali consegue che (come è avvenuto nel caso di specie) già il solo fatto di accreditalimento su un conto personale di assegni di cospicuo importo da parte di chi, senza alcuna valida causa giuridica sottostante, li monetizza consegnando successivamente la provvista così realizzata al proprio dante causa è sufficiente ad integrare sotto un profilo materiale il delitto di riciclaggio.

La puntuale ricostruzione e descrizione delle condotte in concreto realizzate dall'imputato sono, sotto un profilo materiale, sufficienti ad integrare il delitto contestato, e sul punto appare del tutto corretta la qualificazione giuridica del fatto ritenuta dalla Corte territoriale.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c). La difesa denuncia in primis il vizio di violazione di legge sostanziale senza fornire alcuna concreta indicazione del suddetto vizio; di qui deriva il carattere di aspecificità del motivo.

La difesa denuncia poi, il vizio di motivazione relativamente all'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio.

La doglianza è inammissibile art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c): la difesa non ha indicato quale sia lo specifico vizio (contraddittorietà, carenza, manifesta illogicità) di motivazione, posto che non rientra fra i compiti del giudice della legittimità individuare la natura del vizio rinvenibile nella motivazione criticata (Cass. sez. 1 n. 39122 del 22.9.2015, Pg in proc. Rugiano, rv 264535-01).

In realtà la doglianza si sostanzia in una diversa valutazione degli elementi circostanziali indicati dalla Corte territoriale e valorizzati ai fini della dimostrazione del dolo del delitto di riciclaggio ascritto al ricorrente. Si tratta pertanto di censure che attengono ad aspetti di fatto, come tali non suscettibili di valutazione in sede di legittimità.

Va comunque osservato che la Corte territoriale (basandosi proprio sulle modalità di svolgimento della condotta) ha puntualmente indicato gli elementi di fatto dai quali ha desunto la prova dell'elemento psicologico da iscriversi nel dolo che copre sia l'aspetto della consapevolezza della condotta, sia l'aspetto della conoscenza dell'illecita provenienza dei titoli di credito negoziati. Sul punto, con motivazione non manifestamente illogica, la Corte d'Appello ha ritenuto riduttiva la tesi della difesa che riconduce la relazione fra l'imputato e il datore di lavoro ad un semplice rapporto di subordinazione (essendo quest'ultimo il datore di lavoro del primo) tentando di riconoscere, proprio in tale ambito, legittimità all'azione compiuta quale mera esecuzione richiesta da un datore di lavoro al fedele dipendente.

Sentenza, Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Cammino – Rel. De Crescenzo, n. 35404 del 1 agosto 2019

In tale ricostruzione la difesa pretermette ogni considerazione sulla anomalia dell'atto del dipendente ancora più accentuata dal rilevante importo delle somme transitate sul conto corrente del dipendente.

La difesa omette inoltre di considerare il ben più pregnante rapporto intercorrente tra l'imputato e il datore di lavoro, così come ha fatto la Corte territoriale che sottolinea come l'imputato sia non solo un semplice dipendente, ma anche amministratore di altra società riconducibile allo stesso datore, circostanza quest'ultima valorizzata, con giudizio non irragionevole, nel ritenere il rapporto di collaborazione fra i due più stretto e significativo di quanto non faccia la difesa. La Corte d'Appello ha altresì valorizzato la circostanza per la quale risulta che l'imputato, ricevendo l'incarico di monetizzare i titoli di credito, ha preteso di avere una documentazione idonea a giustificare l'operazione (v. pag. 156 ss della motivazione).

Si tratta di un complesso di elementi di fatto che la Corte d'Appello ha riletto in una chiave coordinata dandone un'interpretazione, non irragionevole, dimostrativa dell'elemento psicologico del reato.

La difesa, a sua volta si è limitata a contrapporre, a quella della Corte territoriale, una propria e diversa valutazione così scadendo in un giudizio di merito caratterizzato dall'essere una ricostruzione alternativa del fatto che non può essere in questa sede presa in considerazione (Cass. sez. 2 n. 29480 del 7.2.2017, Cammarata e altro, rv 270519-01).

Per le suddette ragioni i ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende, ravvisandosi nella condotta dei ricorrenti gli estremi della responsabilità prevista dall'art. 616 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*